

Spett.le Società Elior
Fax 06 32650474

Roma, 26 maggio 2017
Prot. n. 026/AFG/17

Oggetto: Mancanze/Eccedenze di cassa

Le scriventi organizzazioni sindacali, intendono precisare che, se dall'esame delle chiusure contabili agli atti dell'azienda, risultasse una mancanza o un'eccedenza di cassa, non possono essere considerati come mancati adempimenti da parte dei lavoratori.

Infatti all'art. 80, del rinnovato CCNL Mobilità Attività Ferroviaria del 16 dicembre 2016, è prevista una **"indennità di maneggio denaro"**, il quale recita testualmente *"Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e merci) o addetti agli Uffici di Cassa Valori ed al maneggio di valuta estera ed al personale di assistenza a terra utilizzato in attività di vendita diretta, con responsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità giornaliera"*.

Da ciò ne consegue che, la suddetta indennità economica viene riconosciuta ai lavoratori, nel caso in cui vengano riscontrati degli ammanchi, gli stessi dovranno essere ristornati dai lavoratori all'azienda o restituiti (in caso di eccedenze versate) ai lavoratori, se non pervengono reclami da parte dei clienti relativi a "mancati resti", senza che il fatto venga considerato come un non rispetto dei doveri del personale di cui all'art. 56 del novellato CCNL MAF.

Fermo restando il diritto imprescindibile da parte aziendale di contestare ai lavoratori i possibili ammanchi oggettivamente riscontrati e di far presente agli stessi le eventuali eccedenze versate, si diffida codesta azienda ad emettere provvedimenti di **"sospensione cautelare non disciplinare"** il cui ricorso è possibile solo per la casistica espressamente prevista dal codice disciplinare di cui al CCNL 16.12.2016.

Per quanto sopra esposto, al fine di trovare le necessarie e opportune soluzioni, si richiede un urgente incontro, esortando l'azienda a ritirare eventuali procedimenti già in atto.

In attesa di urgente riscontro, si porge distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali